

## CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di giugno, con la presente scrittura privata redatta in duplice copia:

- la **Fondazione Armonie d'Arte** (P.I. 97081000792), corrente in Borgia (CZ), alla via Skylletion, snc, pec [fondazionearmoniedarte@pec.it](mailto:fondazionearmoniedarte@pec.it), in persona del suo legale rappresentante p.t. Chiara Giordano, nata a Napoli, il 14.7.1967, residente in Soverato, alla via Chiarello, 11, mail [c.chiaragiordano@gmail.com](mailto:c.chiaragiordano@gmail.com), di seguito anche "cliente";

- l'avv. **Francesco Veraldi** (c.f. VRLFNC67L14C352J, P.Iva 02037410798), nato a Catanzaro il 14.7.1967, pec [francesco.veraldi@avvocaticatanzaro.legalmail.it](mailto:francesco.veraldi@avvocaticatanzaro.legalmail.it), mail [fverald@gmail.com](mailto:fverald@gmail.com), domiciliato presso il suo studio professionale in Catanzaro, via Vinicio Cortese, 18/b, assicurato per la R.C. professionale con la AIG Europe S.A., polizza n. ICNF000001.071171, massimale € 2.000.000 annuo, € 1.000.000 per sinistro, con scadenza al 31.03.2022, di seguito anche "professionista",

### stipulano quanto segue

1) L'avv. Francesco Veraldi si impegna a prestare in favore della Fondazione Armonie d'Arte, avvalendosi anche di qualificati collaboratori, attività professionale di consulenza legale e stragiudiziale nonché attività giudiziale, in particolare: a) in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo e del lavoro; b) in relazione ai rapporti con clienti, fornitori, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, debitori, creditori, dipendenti, ecc.; c) per recupero crediti in via stragiudiziale; d) pareri giuridici orali e/o scritti; e) redazione di modulistica aziendale e schemi di contratti-tipo, nonché assistenza per la stipula di contratti; f) corrispondenza e sessioni informative telefoniche, presso lo studio e, se necessario, presso il cliente.

2) La convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione. Decorso il termine di scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta, da inviarsi da una delle parti a mezzo pec un mese prima del termine di scadenza annuale, o eventuale rinegoziazione dell'accordo.

3) Il corrispettivo dovuto dalla Fondazione al professionista per l'attività stragiudiziale e giudiziale (nei limiti di cinque cause annue) indicata all'art. 1 è determinato in complessivi euro 7.000 (settemila) annui, oltre accessori di legge, da corrispondere in rate trimestrali anticipate di euro 1.750 (millesettecentocinquanta) ciascuna, oltre accessori, mediante bonifico bancario (Banca Unicredit, iban IT 75 B 02008 04404 0000 10203283, intestato allo "Studio Legale Veraldi"), di cui la prima da versarsi entro 15 giorni dalla data odierna e le successive entro l'ultimo giorno del trimestre successivo; all'esito del pagamento saranno emesse le

relative fatture. Sarà altresì dovuto il rimborso delle spese esenti eventualmente sostenute, da documentarsi mediante esibizione di idonea documentazione; resta invece inteso che gli importi dovuti a titolo di contributi unificati dovranno essere corrisposti anticipatamente, allorquando richiesti dal professionista, pena il mancato avvio del relativo giudizio. Gli eventuali compensi dovuti dalle controparti, anche ove liquidati in via giudiziale, saranno riconosciuti al professionista.

4) Sono espressamente escluse dal presente contratto le attività giudiziali con valore della causa superiore ad € 30.000 (trentamila), nonché quelle attività stragiudiziali, che, per la particolare complessità o per l'ingente valore, richiedano di volta in volta e secondo una valutazione preliminare del caso concreto svolta dal professionista, una diversa, separata e concordata quantificazione dell'onorario. E' altresì espressamente esclusa dal presente contratto l'attività di consulenza prestata in materia di arbitrati e di diritto penale.

5) Nei casi di cui all'art. 4, nonché per attività giudiziale ulteriore a cinque cause annue, il compenso per l'attività giudiziale sarà stabilito sulla base di preventivo redatto ai valori minimi previsti dalla tariffa professionale forense vigente, con riconoscimento di un acconto non inferiore al 40% dell'importo complessivamente preventivato. Si precisa sin d'ora che il compenso sarà dovuto indipendentemente dalla eventuale minore liquidazione giudiziale in favore della Fondazione al termine del giudizio. Qualora l'importo che dovesse essere liquidato giudizialmente a titolo di spese legali risultasse superiore ai minimi tariffari, la differenza sarà riconosciuta a favore dello studio; evidentemente, in caso di soccombenza della controparte e di condanna al pagamento delle spese legali, le stesse saranno recuperate in favore della cliente, a scomputo di quanto totalmente o parzialmente erogato al professionista.

6) Le parti espressamente si impegnano ad interpretare il presente negozio secondo la regola generale della buona fede e a collaborare a quanto non espressamente previsto, si rendesse necessario fare, al fine di una pronta ed integrale esecuzione dell'accordo a beneficio ed interesse del cliente. L'avv. Veraldi, in particolare, si impegna a prestare la propria attività con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, ancorché in sistematico contatto con il legale rappresentante della Fondazione; si impegna altresì ad eseguire l'incarico con la massima diligenza, esprimendo valutazioni preventive sulla fondatezza o meno di eventuali vertenze.

7) Il professionista sarà tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che fossero comunicati dalla Fondazione, in virtù del presente contratto.

8) Il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento in qualunque momento, previo preavviso di giorni 15, da comunicare a mezzo pec; tra i motivi viene espressamente previsto il mancato pagamento nei termini pattuiti del compenso di cui all'art. 3.

9) Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, le parti rinviando alla normativa legislativa, regolamentare e deontologica vigente in materia di prestazione d'opera professionale di avvocato.

Catanzaro, 10 giugno 2021

\_\_\_\_\_  
Per Fondazione Armonie d'Arte




Avv. Francesco Veraldi

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le seguenti clausole: 3 (limite causa annue), 4 (esclusione), 8 (risoluzione).

Catanzaro, 10 giugno 2021

\_\_\_\_\_  
Per Fondazione Armonie d'Arte



Avv. Francesco Veraldi